

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Viste le note dell'Avvocatura dell'Ente prot. n.928/17 del 27 settembre 2017 e prot. n.999/17 del 18 ottobre 2017 ed i relativi allegati, aventi ad oggetto un'ipotesi di definizione conciliativa del contenzioso in essere tra l'ACI e la Società SOGET SpA, concernente un credito vantato dall'Ente nei confronti della predetta Società per il servizio di consultazione dell'archivio PRA, utilizzato dalla Società stessa per la sua attività di concessionario della riscossione di tributi locali e nazionali; preso atto, in particolare, che l'Ente ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per l'importo pari a €.317.030,61 - oltre interessi, spese ed accessori -, provvisoriamente esecutivo, in forza del quale è stato eseguito un pignoramento presso terzi per la complessiva somma di €.544.664,56; preso atto, altresì, che la SOGET SpA ha formulato opposizione al predetto decreto ingiuntivo, ottenendo la sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso; preso atto, inoltre, che l'opposizione della SOGET SpA è basata sulla tesi secondo cui le visure PRA effettuate per l'attività di concessionario per la riscossione di tributi nazionali sono gratuite, essendo a titolo oneroso solo le visure presso il PRA effettuate per l'attività di concessionario per la riscossione relativamente ai tributi locali; tenuto conto che, per tale ragione, la stessa Società ritiene di essere debitrice nei confronti dell'ACI per un importo inferiore a quello ingiunto; preso atto di quanto rappresentato dall'Avvocatura dell'Ente in ordine al contenuto dell'ordinanza istruttoria, emessa dal Magistrato nell'ambito del giudizio pendente all'esito dell'udienza del 18 maggio 2017, ed in particolare al fatto che lo stesso Magistrato sembrerebbe incline ad accogliere la tesi dell'opponente, quantomeno in ordine alla gratuità degli accessi effettuati in qualità di concessionario nazionale, evidenziando l'opportunità di perseguire, *medio tempore*, forme ed ipotesi transattive, onde evitare che l'onere dimostrativo, in anticipazione o definitivo, vada a coprire parte rilevante dei valori in

contestazione; preso atto che, a seguito di tale ordinanza, la controparte ha proposto la definizione in via transattiva della controversia attraverso il riconoscimento ad ACI di una somma complessiva quantificata, anche a seguito di interlocuzioni intercorse con l'avvocato esterno incaricato di tutelare gli interessi dell'Ente, nell'importo di €.110.000; considerato che il predetto legale esterno ha rappresentato che, in considerazione dell'orientamento espresso dal giudice dell'opposizione, l'eventuale prosecuzione del giudizio potrebbe esporre l'ACI a rilevanti costi processuali connessi agli accertamenti tecnici, CTU e CTP, finalizzati a distinguere quantitativamente le visure effettuate dalla SOGET per la riscossione di tributi nazionali dalle visure ai fini della riscossione di tributi locali; tenuto conto che lo stesso legale, in relazione a quanto sopra, ha espresso parere favorevole ad una chiusura transattiva della questione nei termini di cui sopra; preso atto che la stessa Avvocatura dell'Ente rappresenta l'opportunità della definizione transattiva della controversia nei medesimi termini, in considerazione del contenuto dell'ordinanza del Giudice, in quanto eliminerebbe l'alea processuale e ridurrebbe notevolmente i tempi del relativo incasso da parte dell'ACI; preso atto, infine, del favorevole orientamento espresso al riguardo dal competente Servizio Gestione PRA; tenuto conto che, dall'ulteriore istruttoria svolta, è emerso che non risultano in essere presso l'Ente situazioni analoghe a quella oggetto di contenzioso con la SOGET Spa; preso atto, inoltre, che, a seguito di istanza congiunta dei legali delle parti, il Giudice del Tribunale di Roma, nel giudizio pendente per opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra, ha concesso una proroga dei termini per il deposito della documentazione istruttoria, rispettivamente, fino al 30 novembre 2017 per il deposito da parte della SOGET e fino al 30 gennaio 2018 per le controdeduzioni da parte dell'ACI; tenuto conto di quanto rappresentato dal legale esterno dell'Ente in merito al fatto che la concessione della proroga dei richiamati termini sembrerebbe confermare la volontà del Magistrato di favorire una soluzione transattiva tra le parti; ravvisata peraltro l'esigenza, a fronte dei presupposti per la definizione di un eventuale accordo transattivo come sopra rappresentati, di prevedere un congruo adeguamento dell'importo oggetto di transazione, in considerazione dell'ammontare del credito originariamente vantato dall'Ente; **prende atto** della proposta di transazione in sede processuale formulata dalla SOGET Spa nei termini di cui in premessa e **conferisce mandato** all'Avvocatura dell'Ente di attivarsi, anche per il tramite del legale costituito in giudizio, ai fini dell' adeguamento del *quantum* della citata proposta transattiva.”.